

LR17/01 ARTICOLO 3 CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE

1. Sono case e appartamenti per vacanze le case e gli appartamenti dati in locazione ai turisti, senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero, ma con obbligo di recapito referente ospiti, per una permanenza minima di tre giorni e massima di novanta giorni.
2. Le case e gli appartamenti per vacanze devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie previste dai regolamenti comunali.
3. Le case e gli appartamenti per vacanze devono garantire, compresi nel prezzo, i requisiti e i servizi minimi obbligati di cui all'allegato B), che é parte integrante della presente Legge.
4. Le case e appartamenti per vacanze possono essere gestite:
 - a) In forma imprenditoriale fornendo solo i servizi di cui all'allegato B;
 - b) In forma non imprenditoriale, dai proprietari che hanno la disponibilità fino ad un massimo di tre unità abitative nel territorio regionale, senza organizzazione in forma di impresa e senza promozione pubblicitaria, e con la fornitura dei soli servizi di cui all'allegato B).
5. La gestione in forma non imprenditoriale viene attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei proprietari delle unità abitative di cui al presente articolo.

REQUISITI E SERVIZI MINIMI PER CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE; (ALLEGATO B)

- a) Una superficie minima utile non inferiore a otto mq. per ciascun posto letto;
- b) Fornitura di energia elettrica, acqua fredda e calda, e riscaldamento nella stagione invernale;
- c) Manutenzione dell' immobile e degli arredi ;
- d) Pulizia delle unità abitative a cambio di cliente;

Documentazione da presentare per ottenere autorizzazione di “Case e appartamenti per vacanze”

- a) Domanda con le generalità complete dell'interessato la denominazione dell'esercizio, l'ubicazione dell'immobile, e la dichiarazione della disponibilità dei locali, e dichiarazione che sussistono i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza nonché quelli relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche; nome della struttura. (Tutto compreso nel modello S.C.I.A.);
- b) Planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i locali, firmata da un tecnico iscritto all'albo; duplice copia
- c) Relazione tecnico descrittiva a cura del tecnico che ha firmato la planimetria nella quale si certifichi la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica, e la conformità degli impianti, requisiti igienico-sanitari e di sicurezza nonché quelli relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- d) Perizia giurata di un tecnico abilitato che certifichi la conformità alla normativa antincendio prevista per gli esercizi ricettivi con meno di venticinque posti letto;
- e) Copia del contratto di fitto (eventuale);